

Publicato il 28/09/2017

N. 01287/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02105/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

API NOVA ENERGIA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandè', con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Festa del Perdono, n. 10;

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t.,
non costituito in giudizio
TERNA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
CODACONS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi, n. 83;

per l'annullamento

della deliberazione dell'AEEGSI del 24 giugno n. 342/2016/E/eel;
dell'art. 14, comma 14.6, della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006/R/eel;
del DCO del 16 giugno 2016 n. 316/2016/R/eel;
quanto ai primi motivi aggiunti
della deliberazione dell'AEEGSI del 4 giugno 2016 n. 459/2016/R/eel;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti
della nota dell'AEEGSI prot. N. 0026262 del 21 settembre 2016;
della deliberazione dell'AEEGSI n. 575/2016/R/eel del 14 ottobre 2016;
della nota prot. N. 003301 dell'11 novembre 2016;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti
della deliberazione dell'AEEGSI n. 266/2017/R/eel.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con ordinanza n. 1053 del 28 luglio 2017, la Sezione ha accolto provvisoriamente l'istanza cautelare al fine di attendere l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità e/o di Terna, finalizzati a chiarire l'ambito di applicazione della normativa posta alla base dei provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente, come prospettato all'esito della discussione svoltasi nella precedente udienza camerale;

Rilevato tuttavia che nessun nuovo provvedimento è stato depositato in giudizio;

Ritenuto a questo punto opportuno – considerata la rilevante complessità delle questioni da affrontare che non si prestano ad adeguata trattazione in questa sede, e considerato che il differimento dell'incameramento delle somme pretese con gli atti impugnati non sembra arrecare alcun apprezzabile sacrificio all'interesse pubblico, e ciò anche in considerazione della possibilità di subordinare l'effetto sospensivo della presente ordinanza alla prestazione di idonea garanzia – accogliere definitivamente l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendere il provvedimento che impone alla ricorrente il pagamento degli importi corrispondenti al beneficio economico conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligente dei prelievi di energia elettrica, confermando la subordinazione della misura cautelare alla prestazione da parte della medesima ricorrente e in favore delle parti resistenti, di congrua garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, da effettuarsi, ove non si sia già provveduto in esecuzione della precedente ordinanza; entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie la domanda di sospensione cautelare, nei sensi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, la prima udienza pubblica del mese di gennaio dell'anno 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO